



Decreto Dirigenziale n. 110 del 24/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). AUTORIZZAZIONE. DITTA: "I.C.A METALPLASTIK" S.R.L. . ATTIVITA': LAVORAZIONI DEI METALLI. SEDE OPERATIVA: SERINO, VIA S. PESCATORE, N. 122.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0781986 del giorno 11 settembre 2009 la ditta in oggetto ha presentato, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONI DEI METALLI, sito in Serino, via S. Pescatore, n. 122;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con:
 - a) descrizione del ciclo produttivo;
 - b) individuazione delle tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a. è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b. non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ della normativa predetta;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0805955 del 21 settembre 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il successivo 22 ottobre;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, si è ritenuto indispensabile richiedere documentazione tecnica integrativa, dettagliata con nota prot. n. 0924699 del 27 ottobre 2009 e parzialmente acquisita, ad esclusione del certificato d'agibilità, al prot. n. 0125692 del 16 febbraio 2011;
- CHE sulla scorta di tali atti, con nota prot. n. 0138626 del 21 febbraio 2011 è stata nuovamente fissata, in via definitiva, al successivo 10 marzo la Conferenza di Servizi, deserta per il mancato quorum, non ulteriormente convocata, in ragione dell'improcrastinabilità del procedimento;
- CHE esso è, pertanto, concluso senza che sia stato possibile, nell'appropriata sede, acquisire alcun parere, reso in via definitiva dalle diverse amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si è ritenuto non potersi emettere provvedimento autorizzativo in mancanza "...del certificato d'agibilità aggiornato..., indispensabile anche ai fini delle valutazioni igienico-sanitarie...";
- CHE di ciò si è data notizia al gestore con prot. n. 0202232 del 14 marzo 2011, contestualmente al preavviso di diniego, assegnando (ai sensi dell'art. 10-bis Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.) il termine di gg. 10 ai fini della presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, tali da poter determinare il diverso e favorevole esito del procedimento amministrativo;
- CHE è stato acquisito al prot. n. 0282864 in data 8 aprile 2011 il citato certificato d'agibilità, indispensabile all'adozione del presente atto;
- CHE, di conseguenza, con nota prot. n. 0324032 del 21 aprile 2011 lo scrivente Settore, modificata in senso favorevole la precedente determinazione, ha comunicato al gestore di poter procedere, come da richiesta, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), al rilascio dell'autorizzazione, "...non essendo ulteriormente procrastinabile il procedimento amministrativo, data l'intervenuta scadenza già comunicata...";
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE del suo assolvimento è stata fatta richiesta con la già citata nota prot. n. 0324032/2011;
- CHE è stata acquisita al prot. n. 0357397 in data 5 maggio 2011 copia della ricevuta di versamento, eseguito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 872,26 (euro ottocentosettantadue/26);

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONI DEI METALLI, sito in Serino, via S. Pescatore, n. 122;

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta “I.C.A. METALPLASTIK” S.R.L., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di LAVORAZIONI DEI METALLI, sito in Serino, via S. Pescatore, n. 122;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dallo scrivente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati negli schemi di cui al predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - c) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - d) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - e) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera “c” (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei

sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

- g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - h) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - i) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "c") la data di messa in esercizio;
 - 6) di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
 - 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "c"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
 - 8) di precisare che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - 9) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
 - 10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - 11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogn'altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
 - 13) di notificarlo alla ditta "I.C.A. METALPLASTIK" S.R.L., sede di Serino, via S. Pescatore, n. 122;
 - 14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune Serino, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
 - 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Michele Palmieri)